



Università
degli Studi di
Messina



CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA E L'AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO DI MESSINA DISCIPLINANTE L'AFFIDAMENTO DI UU.OO. A DIREZIONE UNIVERSITARIA, IL SERVIZIO DI SANITARI UNIVERSITARI E L'ISTITUZIONE DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NELL'AREA DI ORTOPEDIA, CARDIOCHIRURGIA E NEUROLOGIA

TRA

l'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti, 1, C.F. 80004070837, in persona del Rettore *pro tempore* e legale rappresentante, Prof. Salvatore Cuzzocrea, di seguito denominata anche semplicemente "Università";

E

l'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, P.I./C.F. 03051880833, con sede in Messina, Via F. Stagno D'Alcontres, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante, Prof. Alberto Firenze, di seguito denominata anche semplicemente "Azienda";

VISTI:

- il D.M. n. 70 del 02.04.2015, sulla definizione degli standards qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;
- il combinato disposto di cui ai Decreti Legislativi n. 502/1992, 517/1999 e 229/1999;
- il Decreto Legislativo n. 517/1999 sulla disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università a norma dell'art. 6 della Legge n. 419 del 30.11.1998;
- la Legge n. 189/2012;

VISTO il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Messina, approvato con D.A. del 10 marzo 2020, pubblicato sulla GURS n. 19 del 03.04.2020, con il quale è stata attribuita la facoltà all'Ateneo di stipulare accordi convenzionali con ASP, Aziende Ospedaliere e IRCCS pubblici, al fine di favorire la formazione di discenti e di assicurare i requisiti necessari al mantenimento e/o all'inserimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 2, comma 7, del Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Messina che individua nell'allegato "A" l'Azienda Ospedaliera Papardo tra le strutture pubbliche presso cui hanno sedi specifiche ed essenziali attività per la funzione didattica ivi compresa la formazione specialistica, di ricerca ed assistenziale e, all'interno delle suddette strutture, sono individuate le UU.OO. a direzione universitaria.

TENUTO CONTO che, ai sensi del suindicato l'art. 2, comma 7, del Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Messina, prevede che *“nelle strutture pubbliche ospedaliere individuate quali sedi specifiche di attività per la funzione di didattica, di ricerca e assistenziale, potrà farsi luogo, previa intesa, alla clinicizzazione - ricorrendone i requisiti dell'indispensabilità e dell'essenzialità ai fini dell'attività didattica - di ulteriori unità operative preposte al soddisfacimento di esigenze, oltre che di natura assistenziale, anche di didattica e di ricerca, ove nell'Azienda Ospedaliera Universitaria di riferimento non siano disponibili strutture essenziali per quest'ultima tipologia di attività. In tali casi nell'attribuzione della direzione di strutture complesse e dipartimentali si dovrà fare applicazione dei principi che ispirano la valutazione comparativa dei partecipanti”*.

CONSIDERATO l'impegno condiviso tra le amministrazioni coinvolte ad una leale collaborazione finalizzata a realizzare un sistema integrato di alta formazione professionale, di sviluppo della ricerca medica e clinica e delle connesse attività assistenziali, nel quadro di compatibilità delle risorse disponibili.

Tutto ciò visto e considerato,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

ARTICOLO 1 (Premesse)

Le Amministrazioni mediante la presente convenzione, si sono determinati a:

- disciplinare l'affidamento della direzione di Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera Papardo, ritenute strategicamente rilevanti, a personale docente dell'Università ai fini dell'integrazione delle attività didattiche, di ricerca e assistenziali, nel costante perseguimento dell'eccellenza offerta all'utenza;
- disciplinare l'affidamento del servizio assistenziale presso le Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera Papardo da parte di personale medico, ricercatori, professori ordinari e associati universitari;
- disciplinare il servizio del personale sanitario non apicale delle varie strutture ospedaliere dell'AOU G. Martino, nei limiti dei posti vacanti in pianta organica presso analoghe articolazioni aziendali dell'AO Papardo;
- avviare l'istituzione di Scuole di Specializzazione nell'area di Ortopedia, Cardiocirurgia e Neurologia presso l'A.O. Papardo.

ARTICOLO 2 (Affidamento Direzione Universitaria UU.OO.)

Le parti convengono che potrà essere affidata la direzione di Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera Papardo ritenute strategicamente rilevanti, a personale docente dell'Università ai fini dell'integrazione delle attività didattiche, di ricerca e assistenziali, nel costante perseguimento dell'eccellenza offerta all'utenza. Le unità operative dove sarà possibile realizzare tale integrazione sono quelle la cui titolarità non risulti affidata a professionisti e via via ritenute

particolarmente rilevanti per il raggiungimento delle finalità di tutela della salute pubblica da parte dell'Azienda. Analogamente, anche al fine di consentirne la crescita professionale, personale sanitario universitario non apicale in servizio presso le varie strutture ospedaliere dell'AOU G Martino potranno prestare servizio, nei limiti dei posti vacanti in pianta organica, presso analoghe articolazioni aziendali dell'AO Papardo.

Per l'individuazione del responsabile delle UU.OO a Direzione Universitaria vengono applicate le disposizioni previste dal protocollo d'intesa Università-Regione vigente nel tempo.

ARTICOLO 3 **(Unità di personale afferenti all'U.O.C.)**

Per la Direzione universitaria delle UU.OO, oggetto della presente Convenzione, l'Azienda metterà a disposizione il proprio personale medico e infermieristico già in servizio presso la medesima U.O. La gestione delle UU.OO. dovrà prevedere un'adeguata dotazione organica di personale del comparto, adeguatamente configurata con tutte le categorie professionali ed a tal fine, l'Azienda garantirà il fabbisogno di personale infermieristico e di supporto occorrente all'ottimale gestione assistenziale.

Alle UU.OO. via via individuate a direzione universitaria afferiscono, oltre al personale aziendale sopra indicato e al docente universitario Responsabile della stessa, le ulteriori unità di personale universitario (docente e/o ricercatore e/o TAB) eventualmente concordato e previsto in pianta organica.

L'Università e l'Azienda, per motivate esigenze didattiche, di ricerca e/o assistenziali, con successivi scambi di note, potranno concordare l'integrazione del personale afferente alla suddetta U.O. con ulteriori unità di personale universitario.

ARTICOLO 4 **(Prestazioni del personale universitario convenzionato)**

I docenti cui è affidata la Direzione delle varie UU.OO. e il personale universitario in genere, assicureranno il corretto esercizio delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, secondo la presente Convenzione.

Resta inteso tra le Parti che l'orario di lavoro della/e predetta/e unità di personale rimarrà regolamentato dalle disposizioni del CCNL Dirigenza Sanitaria e del comparto e l'impegno assistenziale prestato in forza della presente convenzione dovrà armonizzarsi con l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca. Per il personale docente l'orario di lavoro sarà regolamentato conformemente alle disposizioni del D.Leg.vo 517/1999 e dei protocolli d'intesa università-regione vigenti nel tempo

ARTICOLO 5 **(Posti letto)**

Per quanto concerne l'eventuale numero dei posti letto da convenzionare (in regime ordinario e in day Hospital) gli stessi seguiranno via via l'individuazione delle varie UU.OO.

ARTICOLO 6

(Beni e locali dedicati all'U.O.C.)

L'Azienda metterà a disposizione, altresì, i beni, i servizi, le apparecchiature elettromedicali e le risorse tecnologiche necessarie all'ottimale conseguimento delle finalità oggetto della presente Convenzione.

I beni di cui al precedente comma saranno tenuti in efficienza a cura dell'Azienda e ogni intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sarà a carico della stessa.

Le attività delle UU.OO. sono organizzate all'interno degli spazi dell'Azienda dedicati tanto all'attività clinico-assistenziale quanto, in vigenza della presente convenzione, alle attività di didattica e di ricerca inscindibilmente connesse; in caso di riorganizzazione degli spazi, l'Azienda indicherà prontamente ulteriori locali.

Detti spazi saranno tenuti in efficienza a cura dell'Azienda e ogni intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sarà a carico della stessa.

Le UU.OO. individuate sono sede di attività sanitaria assistenziale espletata in coerenza con le disposizioni del Piano Sanitario Nazionale e della specifica normativa nazionale e regionale, integrata con l'attività didattico-formativa in ordine agli insegnamenti dei Corsi di Studio della Scuola di Medicina e Chirurgia, delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria e dei Master. È inoltre sede di tirocinio tecnico-pratico e di espletamento, con progressiva assunzione di autonomia professionale, di attività assistenziali specialistiche nel rispetto delle direttive aziendali, con particolare riferimento alle attività dei medici in formazione specialistica, e secondo la disciplina all'uopo integrata dalla convenzione tipo per la formazione specialistica adottata dall'Università.

E', altresì, sede dei tirocini teorico pratici per gli studenti iscritti presso i corsi universitari di area medica le cui modalità di svolgimento saranno regolamentati da apposito accordo tra Università e Azienda Ospedaliera Papardo.

ARTICOLO 7

(Tutela salute e sicurezza - Copertura assicurativa)

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario convenzionato che in ragione dell'attività specificamente svolta presso l'Azienda è esposto a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 81/2008.

A tal fine l'Azienda, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 dalla stessa realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

L'Azienda s'impegna a garantire, eventualmente anche in regime di autoassicurazione, la copertura assicurativa del personale universitario individuato in forza della presente convenzione contro il rischio della responsabilità civile verso terzi, e a eseguire gli adempimenti necessari e connessi alle assicurazioni, richiesti dai regolamenti e/o polizze degli Enti e Società Assicuratrici, ivi compresa la polizza infortuni, nonché gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, tenendo pertanto indenne l'Università e l'AOU per eventuali oneri derivanti dalle attività prestate in forza della presente Convenzione, riconducibili ai rischi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 8

(Trattamento economico)

L'Azienda, in esecuzione della presente Convenzione, per l'attività di Direzione Universitaria delle varie UU.OO., e l'ulteriore personale, corrisponderà direttamente all'Università, con cadenza mensile, il trattamento economico applicato ai docenti universitari che svolgono attività assistenziale, nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente normativa e, in particolare, dagli artt. 14 e 15 del Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Messina, fatta eccezione per lo stipendio universitario, trattamento fondamentale, che continuerà ad essere erogato dall'Università.

ARTICOLO 9

(Obiettivi, verifiche e valutazioni annuali)

Le attività assistenziali svolte all'interno delle UU.OO. rientrano nella programmazione annuale delle attività effettuate dall'Azienda e pertanto, i docenti individuati assumendone la Direzione s'impegnano al raggiungimento degli obiettivi annualmente assegnati alle strutture aziendali nell'ambito della contrattazione del *budget* ed è conseguentemente soggetto alla verifica e alla valutazione annuale dei dirigenti nel rispetto del CCNL vigente, secondo le modalità utilizzate dall'Azienda.

Qualora oltre al Responsabile di U.O.C. venissero convenzionate ulteriori unità di personale universitario docente e/o ricercatore, allo stesso personale verranno assegnati analoghi obiettivi in relazione agli incarichi dirigenziali loro assegnati da parte dell'Azienda.

In caso di valutazione negativa, ripetuta per due anni consecutivi, analogamente a quanto previsto per i dirigenti con rapporto di dipendenza con il SSN, si potrà procedere alla revisione anticipata della presente convenzione.

Ove tale valutazione negativa, ripetuta per due anni consecutivi, riguardasse il Responsabile dell'U.O. e non fosse possibile procedere alla sua sostituzione con altro docente universitario, la presente Convenzione potrà esser risolta *in parte qua*.

ARTICOLO 10

(Attivazione delle Scuole di Specializzazione nell'area di Ortopedia, Cardiochirurgia e Neurologia)

Le parti convengono, altresì, che l'offerta formativa dell'Università si amplierà nel prossimo anno accademico con l'avvio delle Scuole di Specializzazione nell'area sanitaria di Ortopedia, Cardiochirurgia e Neurologia presso le strutture dell'Azienda Papardo. I corsi saranno effettuati, per le ore di formazione in aula, presso i locali della Formazione dell'Azienda. L'attività di tirocinio dei medici in formazione si svolgeranno presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera Papardo, secondo modalità da regolamentarsi al momento dell'attivazione delle scuole, conformemente alle previsioni della specifica normativa di settore, nonché del protocollo d'intesa sulla formazione degli specializzandi sottoscritto dalle università di Messina, Catania, Palermo ed Enna Kore (prot. N. 86333 del 4 luglio 2022), offrendo così un ulteriore contributo alla struttura con il rafforzamento delle risorse umane disponibili. L'attivazione delle scuole di specializzazione viene incontro alla forte domanda di formazione che arriva dagli studenti e alla richiesta di risorse umane che arriva dal territorio.

ARTICOLO 11

(Durata della Convenzione, modifiche ed estinzione della Convenzione)

La presente Convenzione avrà durata pari ad anni cinque, decorrenti dalla sottoscrizione delle Parti e, ove non espressamente rinnovata alla scadenza, s'intende risolta.

La presente Convenzione può essere modificata o risolta prima della scadenza fissata ove subentrino nuove disposizioni legislative in materia.

ARTICOLO 12

(Notifica all'Assessorato Regionale della Salute)

La presente Convenzione, sottoscritta dalle Parti, dovrà esser notificata all'Assessorato Regionale della Salute a cura dell'Azienda.

ARTICOLO 13

(Trattamento dei dati)

Le parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione nel rispetto dei limiti sanciti dal D. Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", come modificato dal GDPR (UE) 2016/679, recepito dal D. Lgs. 101/2018.

Letta, confermata e sottoscritta

IL RETTORE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA